

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (IV E XII):	
<i>In sede legislativa</i>	1
COMMISSIONI RIUNITE (IX E X):	
<i>In sede legislativa</i>	2
COMMISSIONI RIUNITE (X E XIII)	
<i>In sede referente</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	4
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede legislativa</i>	5
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	8
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	9
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	10
<i>In sede referente</i>	12
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	15
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede legislativa</i>	16
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	16
<i>In sede referente</i>	17
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	18
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	20
<i>In sede referente</i>	21
ERRATA CORRIGE	21
CONVOCAZIONI	22
RELAZIONI PRESENTATE	23

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente RESTIVO.*

In apertura di seduta la Commissione delibera di respingere le dimissioni rassegnate il 3 giugno 1965 dal senatore Ferretti.

La Commissione quindi approva il calendario del secondo ciclo di *Tribuna politica 1965*, che inizierà il 23 settembre con una conferenza stampa del Governo e proseguirà nei giovedì successivi con dieci dibattiti, su temi di immediata attualità, fra quattro rappresentanti di partito, due della maggioranza e due dell'opposizione, designati dalle segreterie dei rispettivi partiti. Il ciclo si concluderà il 9 dicembre con un'altra conferenza stampa del Governo. Le trasmissioni avranno la durata di un'ora e saranno messe in onda sui programmi nazionali della Radio e della Televisione con inizio alle ore 22.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,35.

GIUSTIZIA (IV) e INDUSTRIA (XII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 19,35. — *Presidenza del Presidente della XII Commissione industria, GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Oliva.

PROPOSTA DI LEGGE:

SABATINI ed altri: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (1591).

La Commissione prosegue nell'esame — nel testo proposto dal Governo — dei due articoli accantonati nella precedente seduta e, dopo interventi del relatore della IV Commissione Ruffini, dei deputati Dosi, Origlia, Alesi, Biaggi Nullo, nonché del Sottosegretario di Stato Oliva, li approva, con alcuni emendamenti pro-

posti dal deputato Dosi, nella seguente formulazione:

Articolo 13. — Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:

a) presso le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;

b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta.

Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti.

Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscotrate presso l'istituto di emissione; quelle di cui al punto b) possono essere riscotrate anche in deroga al vigente statuto, presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Articolo 17. — La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 4.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

LAVORI PUBBLICI (IX) e TRASPORTI (X)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente della IX Commissione, ALESSANDRINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per i lavori pubblici, De' Cocci, e per i trasporti, Mannironi.

PROPOSTE DI LEGGE:

FODERARO ed altri: « Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto » (1772);

BIMA: « Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada » (1840).

Il Presidente, dopo aver riepilogato la discussione avvenuta nelle sedute del 15 di-

cembre 1964 e del 24 febbraio 1965, mentre insiste sulla necessità di provvedere al problema affrontato dalle due proposte di legge, dà lettura del seguente testo unificato presentato dagli stessi proponenti dei due provvedimenti:

ARTICOLO UNICO.

Il quarto, il quinto e il sesto comma dell'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando uno dei veicoli menzionati nel precedente comma sia munito di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a otto chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi continui non sia inferiore a un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo può raggiungere 190 quintali se a due assi, 260 quintali se a tre o più assi ».

« Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato può raggiungere 145 quintali e, quando concorrano le condizioni indicate nel comma quarto, può raggiungere 280 quintali se a tre assi, 380 quintali se a quattro o più assi. Anche il peso complessivo a pieno carico di un autotreno non deve comunque superare 380 quintali. Le norme transitorie per gli autotreni circolanti che superano tale limite di peso verranno stabilite con decreto presidenziale.

« Qualunque sia il tipo di autoveicolo, filoveicolo o rimorchio il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non può superare 130 quintali e in corrispondenza di due assi continui a distanza inferiore di due metri fra loro non può superare 190 quintali complessivamente ».

Il Relatore della IX Commissione, Cavallaro Francesco, illustra favorevolmente detto testo unificato, invitando le Commissioni alla sua approvazione. Il deputato Veronesi, chiede al Sottosegretario di Stato per i trasporti ragguagli circa le ripercussioni sui trasporti per ferrovia. Il deputato Colasanto, a sua volta, mentre si associa alla richiesta del deputato Veronesi, fa la proposta di sospendere la discussione, proposta che — dopo interventi a favore dei deputati Marchesi e Poerio e contrari dei deputati Foderaro e Cattella e dei Sottosegretari De' Cocci e Mannironi — è respinta.

Infine, il deputato Marchesi preannuncia la presentazione della richiesta di rimessione dei provvedimenti alla Camera, firmata da un decimo dei componenti dell'Assemblea, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento.

Il Presidente sospende la discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 17,35. — *Presidenza del Vicepresidente della X Commissione DI PIAZZA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la marina mercantile, Riccio e per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTE DI LEGGE:

SINESIO ed altri: « Unificazione delle Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare » (299).

CARIGLIA ed altri: « Unificazione degli Enti assistenziali e previdenziali nel settore marittimo » (347).

BELCI ed altri: « Coassicurazione delle assicurazioni contro gli infortuni e contro le malattie dalla Cassa marittima adriatica di Trieste, dalla Cassa marittima di Napoli e della Cassa marittima tirrena di Genova » (2324).

I Relatori Colasanto, della X Commissione, e De Marzi Fernando, della XIII Commissione, rifacendosi a tutti e tre i provvedimenti, si soffermano sul problema della unificazione delle Casse marittime e sulle difficoltà e i criteri per la sua soluzione.

Mentre il Sottosegretario Riccio si sofferma sui criteri informativi delle proposte di legge, il Sottosegretario Martoni comunica che, da parte del suo dicastero, è ormai in avanzata fase di elaborazione un progetto di disegno di legge in materia.

Le Commissioni deliberano, allora, di rinviare la discussione in attesa della presentazione del preannunciato disegno di legge di iniziativa del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro, Fenoaltea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2313).

Il Presidente comunica che il Ministro per l'interno, esaminato il testo predisposto dal Comitato ristretto, con lettera del 14 luglio 1965, ha chiesto al Presidente della Camera la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, ritenendo opportuno che, nella fase referente, si pronuncino, con i pareri di competenza, le Commissioni Bilancio, Affari interni e Finanze.

Rileva che il Ministro per l'Interno, pur avendo scelto per la rimessione all'Assemblea una procedura formalmente corretta, tenuto anche conto che il testo predisposto dal Comitato ristretto è da considerarsi solo documento di lavoro a disposizione della Commissione, meglio avrebbe fatto a consentire la discussione in Commissione, dove avrebbe potuto esprimere i suoi rilievi, che, se fondati, la Commissione avrebbe senz'altro accettato, senza rinviare l'approvazione di un provvedimento di notevole rilievo.

Ricorda, inoltre, che la determinazione delle sedi di esame, per i pareri, delle iniziative legislative inerisce all'autonomia regolamentare della Camera e che, comunque, per la I Commissione è norma costante, mai violata, sentire il parere delle altre Commissioni, specie di quella del Bilancio, ogni qualvolta provvedimenti al suo esame contengano materie di loro competenza.

I deputati Nannuzzi, Colleselli ed Accreman si associano ai rilievi del Presidente.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI e NUCCI: « Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (175).

Dopo la relazione del deputato Bressani, la Commissione, senza modifiche, approva, a

scrutinio segreto, l'articolo unico predisposto in sede referente e su cui la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA ed altri: « Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa » (334).

Dopo relazione del deputato Cavallari, la Commissione approva, con modifiche formali agli articoli 1 e 3, gli articoli della proposta di legge nel testo predisposto in sede referente e su cui si è espressa favorevolmente la Commissione Bilancio.

La Commissione approva, quindi, a scrutinio segreto la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* BREGANZE. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali » (1468).

Il Presidente, dopo aver riepilogato i punti salienti delle precedenti sedute, fa presente che al disegno di legge sono stati presentati emendamenti da parte dei deputati Pennacchini e Breganze.

Interviene successivamente il deputato Guidi per sostenere che, a suo giudizio, prima di passare all'esame dei singoli articoli e degli emendamenti, è necessario riconsiderare il disegno di legge nella sua portata globale in relazione, particolarmente, ai reati che si intendevano trasformare in violazioni amministrative, e ciò sia nell'ambito delle norme del codice della strada quanto anche dei regolamenti comunali e provinciali.

Richiede che venga sollecitato il parere della Commissione lavori pubblici soprattutto per quanto concerne il campo dell'urbanistica.

Passa a considerare se nell'ambito delle norme dettate dalla Costituzione non si possa trovare una soluzione diversa da quella proposta dal Governo al fine di raggiungere lo stesso scopo con meno dispendio economico

per i cittadini e con una maggior semplificazione delle procedure.

Ritiene che, essendo previsto il ricorso del cittadino al pretore, ciò possa scoraggiare la ricerca della giustizia da parte degli interessati dato il costo elevato del processo in sede civile.

Pensa che il disegno di legge vada profondamente rimeditato non escludendo la possibilità di considerare quale potrebbe essere la funzione di un giudice popolare o di pace e, in ogni modo, ribadisce la necessità del parere della Commissione lavori pubblici.

Interviene il deputato Lucifredi facendo notare come nel caso di sanzioni penali o di sanzioni amministrative i cittadini godano sempre di ampie guarentigie; ritiene che, nel caso specifico, affidare all'autorità amministrativa una materia, sinora trattata dal giudice penale, non debba creare problemi di rilevanza costituzionale in quanto il sistema non viene innovato ma semplicemente una sfera di poteri risulterà più estesa rispetto ad un'altra.

Il Ministro Reale, quindi, esprime sorpresa circa l'*iter* assunto dal disegno di legge, in quanto riteneva che, oggi, la Commissione concordemente avrebbe iniziato l'esame degli articoli e degli emendamenti, mentre il deputato Guidi, con il suo intervento, ha riportato il problema al punto di partenza. Precisa che il Governo ha voluto, con questo disegno di legge, venire incontro all'interesse dei cittadini nel senso più ampio della parola e che, mantenendo ferma la struttura delle varie norme esse possano, naturalmente, essere suscettibili di modifiche o di integrazioni.

Interviene quindi il Presidente Breganze che sostiene la utilità del disegno di legge, sia perché rappresenta un vantaggio per i cittadini, quanto anche perché serve ad alleviare le preture penali e la Cassazione da una notevole congerie di lavoro.

Non crede che il disegno di legge comporti dei problemi di carattere costituzionale e si sofferma ad illustrare brevemente un proprio emendamento all'articolo 17 con il quale prevede, in determinate ipotesi, l'alternativa dell'arresto alla sanzione amministrativa.

A sua volta il deputato Pennacchini, dichiarando di aderire alla impostazione data dal Governo in questa materia, esterna alcune perplessità, soprattutto sotto l'aspetto costituzionale, in quanto teme che possa essere adombrata la creazione di un nuovo giudice speciale in contrasto con l'articolo 102 della Costituzione.

Il deputato Valiante esclude che il disegno di legge abbia aspetti non costituzionali ed esamina, invece, il rapporto che viene ad intercorrere fra la decisione amministrativa di primo grado ed il ricorso con cui il cittadino può opporsi, sostenendo la tesi che non sarebbe inopportuno considerare la possibilità che il ricorso fosse deciso dal giudice penale e non anche da quello civile.

Interviene, nuovamente, il deputato Lucifredi ed esprime il parere che il disegno di legge non preveda alcun giudice speciale ma, semplicemente, affidi alle autorità amministrative, oggi esistenti, delle nuove competenze che possono essere legittimamente assunte.

Gli sembra corrente il fatto che avverso alla decisione amministrativa il cittadino ricorra al giudice civile e, al massimo, sarà questione di valutazione politica scegliere quale debba essere il giudice di secondo grado.

Precisa che questa materia della depenalizzazione non è nuova nel nostro ordinamento e ricorda la portata della legge del 1929 sulle sanzioni finanziarie.

Il deputato Sforza, da ultimo, si sofferma sulla questione della oblazione e propone di togliere a questo istituto il carattere penale che ha attualmente estendendolo al settore amministrativo per dare la possibilità sia al cittadino di ricorrere al pretore, quanto al pretore, nel caso in cui l'oblazione non fosse stata corrisposta, di emettere apposito provvedimento esecutivo.

Avendo il deputato Guidi chiesto, ancora una volta, che la Commissione lavori pubblici esprima il proprio parere, il Presidente fa rilevare che questo parere venne già chiesto al momento della assegnazione del disegno di legge alla Commissione giustizia e, riservandosi di prendere contatto con il Presidente della IX Commissione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la grazia e giustizia, Misasi e per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori LOMBARDI ed altri: « Norma modificativa della legge 5 giugno 1850, n. 1073, per quanto riguarda gli acquisti di immobili

da parte degli Istituti autonomi per le case popolari » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2365);

CRUCIANI: « Norma modificativa della legge 5 giugno 1850, n. 1037, per quanto riguarda gli acquisti di immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari » (2375).

Il Presidente ricorda che le due proposte di legge, già esaminate dalla Commissione giustizia in sede referente, sono iscritte per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

A seguito della relazione del deputato Bosisio ed interventi del Sottosegretario ai lavori pubblici, De' Cocci, il deputato Breganze ritira un emendamento aggiuntivo presentato all'articolo 1 della proposta n. 2365 che il relatore trasforma in ordine del giorno.

Il deputato Galdo dichiara di essere contrario alla proposta di legge e la Commissione, quindi, adotta come testo base la proposta di iniziativa del senatore Lombardi ed altri, la quale stabilisce che per gli acquisti di immobili destinati alla realizzazione dei programmi costruttivi effettuati o da effettuarsi da parte degli Istituti autonomi per le case popolari non è applicabile la disposizione di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, la quale richiede il parere del Consiglio di Stato, qualora la facoltà di acquisto sia prevista dallo statuto degli enti per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Presidente annuncia che, trattandosi di articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Pone, quindi, in votazione l'ordine del giorno presentato dal relatore Bosisio con il quale si invita il Governo a disporre, in via amministrativa, che nei comuni ove sia stato deliberato il piano regolatore o il programma di fabbricazione, ancorché non definitivamente approvati, e nei comuni nei quali siano state costituite zone destinate all'edilizia economica e popolare in base ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, le norme stabilite dalla proposta di legge n. 2365, si applichino esclusivamente agli acquisti relativi agli immobili situati in zone destinate ad insediamenti di edilizia economica e popolare.

L'ordine del giorno, accolto dal Governo, è approvato.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge n. 2365 viene votata a scrutinio segreto ed approvata con assorbimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Cruciani n. 2375 che, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERLINGIERI ed altri: « Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come ente di diritto pubblico » (*Approvata dal Senato*) (2485).

La Commissione, a seguito della relazione del deputato Amatucci, che illustra la portata del provvedimento e gli scopi dell'Istituto internazionale di studi giuridici, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, approva senza modifiche i vari articoli della proposta di legge, che riconosce l'Istituto internazionale di studi giuridici come ente di diritto pubblico per lo studio dei problemi giuridici sia sul piano interno che internazionale sottoposto alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia; seguono poi le norme relative al funzionamento dell'Istituto cui viene assegnato un contributo annuo di lire 10 milioni per il conseguimento dei propri fini.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge n. 2485 viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

Il deputato Pennacchini, avendo rilevato che la Commissione trasporti ha iniziato in sede legislativa la discussione del disegno di legge: « Trasporto di persone sugli autoveicoli » (2413), sul quale la Commissione giustizia aveva in corso la espressione del parere, chiede che il Presidente della Commissione giustizia voglia prendere contatto con il Presidente della Commissione trasporti al fine di consentire l'espressione del parere data la rilevanza e le implicazioni giuridiche di alcune norme del disegno di legge.

Il Presidente Zappa, preso atto della opportuna osservazione fatta dal deputato Pennacchini, si riserva di prendere accordo con il Presidente della Commissione trasporti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 16. — *Presidenza del Vice Presidente CURTI AURELIO.* -- Intervengono il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Jervolino e i Sottosegretari di Stato per il bilancio, Caron, per le poste e telecomunicazioni, Gaspari, per il tesoro Belotti e per il turismo e spettacolo, Micara.

Il Presidente comunica che ha provveduto ad inoltrare il parere favorevole espres-

so dalla Commissione nella precedente seduta sulla proposta di legge dei senatori Berlingieri ed altri: « Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come ente di diritto pubblico » (n. 2485) avendo raccolto il consenso del relatore Lezzi e risultando quindi risolta la riserva già formulata dalla Commissione stessa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE:

« Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Parere alla II Commissione*) (2436).

Il Relatore Barbi illustra gli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito e ritiene che la dilatazione della spesa conseguente agli emendamenti stessi possa essere fronteggiata con la iniziale indicazione di copertura formulata nel disegno di legge.

Dopo che il Sottosegretario Caron ha riferito il consenso del Governo sugli emendamenti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

BRODOLINI ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni » (1424);

SERVELLO ed altri: « Modifiche al trattamento fiscale dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 » (1582);

(*Parere alla VI Commissione*).

Il Relatore De Pascalis torna ad illustrare le due proposte di legge e ricorda le conclusioni cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato ai due provvedimenti.

Il Sottosegretario Belotti fornisce ampie assicurazioni che i due progetti di legge non comporteranno una contrazione nel gettito fiscale, poiché l'incremento naturale delle giocate (che per i primi tre mesi del 1965 è stato del 17,21 per cento) consentirà di realizzare entrate fiscali in misura superiore alle previsioni relative all'esercizio corrente, anche con l'applicazione della nuova aliquota dell'imposta unica.

Dopo un breve intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dal Senato*) (2541).

Il Presidente Curti Aurelio illustra il disegno di legge con il quale sono introdotte talune variazioni nel bilancio dello Stato per il 1965 per consentire il pagamento di saldi di spese relative ad esercizi precedenti, nonché per la corresponsione di un premio di fine esercizio al personale delle ferrovie dello Stato. Dopo essersi brevemente soffermato sulle variazioni in aumento e in diminuzione proposte, raccomanda una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il deputato Raucci esprime riserve a carico della eccezionale procedura adottata con iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea prima ancora che la Commissione avesse proceduto al suo esame istruttorio e avesse nominato il relatore.

Il deputato De Pascalis lamenta la mancanza dei consuntivi degli esercizi precedenti, il che rende assolutamente impossibile un controllo sulle spese eccedenti le precedenti autorizzazioni cui si riferisce la nota di variazione in esame.

Il deputato Servello esprime consenso con il disegno di legge in esame, pur rinnovando le critiche per il ritardo con il quale sono presentati al Parlamento i consuntivi degli esercizi scaduti.

Il Ministro Jervolino chiarisce i motivi dell'urgenza dell'approvazione della nota di variazione, che consentirà il pagamento del premio di fine esercizio al personale delle ferrovie dello Stato.

Successivamente, dopo un breve intervento del Sottosegretario Belotti, la Commissione approva, senza discussione, gli articoli del disegno di legge, nonché le tabelle annesse, e dà mandato al Presidente Curti Aurelio di riferire oralmente all'Assemblea, seconda quanto già autorizzato dall'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato di nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (2537).

Il Relatore Biasutti illustra la portata e le finalità del disegno di legge e chiede al rap-

presentante del Governo assicurazioni circa la congruità della indicazione di copertura formulata nell'articolo 7 del provvedimento.

Intervengono nella discussione i deputati: Vianello, che, pur dichiarandosi favorevole al disegno di legge, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di istituire un fondo comune cui attingere in caso di calamità i fondi necessari per interventi straordinari; De Pascalis, che solleva talune riserve sulle conseguenze finanziarie implicate dal secondo comma dell'articolo 5 (costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti), sugli effetti economici e finanziari che comporta la riduzione di 11 miliardi del Fondo per l'acquisto di Buoni del Tesoro novennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, nonché sulle disponibilità esistenti presso la gestione di olii di semi *surplus* richiamate a fronteggiare una parte dell'onere implicato dal disegno di legge; Raucci, che chiede al rappresentante del Governo di conoscere quali siano attualmente e in prospettiva le disponibilità esistenti sulla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato; e Servello che, dichiaratosi favorevole al disegno di legge, condivide la esigenza della creazione di un fondo per le calamità naturali.

Il Sottosegretario Caron fornisce ampie assicurazioni circa la congruità della indicazione di copertura formulata dall'articolo 7 a fronte della maggiore spesa implicata. Quanto ai dati della gestione di semi di olio *surplus* chiarisce che le disponibilità accantonate e quelle di prossima definizione assicurano un largo margine per fronteggiare l'onere previsto.

Su proposta del Relatore Biasutti, la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMATO ed altri: « Provvidenze concernenti il personale non di ruolo comunque dipendente dell'Amministrazione delle poste e telegrafi » (*Parere alla X Commissione*) (2471).

Il Relatore Biasutti illustra il nuovo testo della proposta di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito qualora lo stesso non implichi alcuna maggiore spesa; propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il deputato Raucci esprime ampie riserve sulle conseguenze finanziarie implicate dal progetto di legge, anche nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione Trasporti. Poiché

non è in grado di valutare se il provvedimento implichi o meno un onere a carico del bilancio dello Stato e poiché d'altra parte ritiene necessario acquisire il parere del Ministero della riforma, propone di rinviare la espressione del parere.

Dopo brevi interventi dei deputati Nannuzzi e De Pascalis (che concordano con la richiesta del deputato Raucci), nonché del deputato Servello, il Sottosegretario Gaspari assicura che il nuovo testo del provvedimento non comporterà alcun onere a carico del bilancio dello Stato, poiché si limita a stabilire l'inquadramento in ruolo del personale avventizio e straordinario dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Successivamente il Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio avanzata dal deputato Raucci, che risulta respinta.

Su proposta del Relatore Biasutti, quindi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Vetrone.

PROPOSTE DI LEGGE:

BRODOLINI ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni » (1424);

SERVELLO ed altri: « Modifiche al trattamento fiscale dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 » (1582).

Il Relatore Azzaro illustra le proposte in esame, ispirate al cosiddetto « criterio del *fifty-fifty* » e informa la Commissione sui lavori del Comitato ristretto incaricato di redigere il testo unificato delle proposte stesse. Presenta inoltre gli emendamenti elaborati in sede di comitato, e concordati coi rappresentanti del Governo, che cospirano a costituire il seguente testo unificato:

ART. 1.

L'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22

dicembre 1951, n. 1379, è dovuta nella aliquota fissa del 26,50 per cento.

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

Per i concorsi propostici relativi alle corse dei cavalli è concesso a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine un abbuono del 28,301886 sull'imposta unica liquidata a norma del presente articolo. Per ogni concorso l'abbuono non può superare lire 20 milioni.

ART. 2.

Il fondo premi è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco determinato a norma dell'articolo 1.

ART. 3.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è sostituito dal seguente:

« Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresì autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria amministrazione.

Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.

I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Dopo interventi del deputato Nannuzzi, del deputato Scricciolo che sottolinea le perplessità relative alle possibili turbative che potrebbero derivare ai Comuni per diminuite compartecipazioni e che esprime la preferenza per una duratura temporanea dei provvedimenti in esame fino alla riorganizzazione generale di tutto il settore sportivo; del deputato Servello, che osserva come le memorie statistiche

pervenute da parte del C.O.N.I. a numerosi deputati siano state controllate in sede di Ministero del tesoro e che esprime il proprio consenso alla proposta di testo unificato, del Relatore Azzaro, che precisa come il C.O.N.I. si sia impegnato a finanziare mediante mutui gli impianti sportivi comunali; del Sottosegretario Vetrone che si dichiara favorevole al nuovo testo, la Commissione approva alla unanimità il testo proposto del relatore che unifica le proposte 1424 e 1582 e chiede alla unanimità alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi ed il Sottosegretario di Stato alla giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

ABATE ed altri: « Estensione del trattamento economico, riservato agli impiegati civili dello Stato durante l'aspettativa per motivi di salute, a tutti i sottufficiali delle Forze Armate » (2207).

Il Relatore Leone Raffaele riferisce favorevolmente sulla proposta di legge che tende ad eliminare la situazione di sperequazione in cui versano i sottufficiali delle varie Forze armate i quali, durante la licenza di convalescenza o durante l'aspettativa per malattia non dipendente da causa di servizio, subiscono la riduzione di tutte le competenze ai tre quinti, così come stabilisce la legge 31 luglio 1954, n. 599. Il Relatore auspica che la nuova norma che conserva l'intero trattamento economico per i primi dodici mesi e, per il restante periodo, la metà dello stipendio, lasciando inalterati gli assegni per carichi di famiglia, venga estesa anche agli ufficiali.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, preannuncia la prossima presentazione di un disegno di legge che eliminerà la sperequazione sia per i sottufficiali che per gli ufficiali ed estende le provvidenze anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. Comunica che il provvedimento è ancora nella fase del concerto e che perverrà, probabilmente, all'esame delle Camere alla ripresa dei lavori parlamentari.

Il deputato Abate prende atto dell'impegno del Governo e, mentre sottolinea la necessità che il disegno di legge venga sollecitamente presentato alle Camere, propone di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge.

La Commissione delibera in tal senso.

PROPOSTA DI LEGGE:

PRETI e ORLANDI: « Disposizioni per la concessione della pensione a particolari categorie di ex ufficiali e sottufficiali delle Forze armate » (542).

Il Relatore Abate riferisce favorevolmente sulla proposta di legge che estende le provvidenze previste dalla legge 27 giugno 1961, n. 550, ai militari di carriera i quali dovettero abbandonare il servizio a causa delle loro riconosciute condizioni di salute, senza aver potuto maturare il minimo di tempo indispensabile ai fini del trattamento di quiescenza.

Intervengono nella discussione il deputato Cuttitta, che si dichiara perplesso soprattutto per la formulazione dell'articolo 1 del provvedimento e il deputato Boldrini il quale chiede se non sia possibile, in via amministrativa, risolvere i casi segnalati dalla proposta di legge che si ridurrebbero ad una decina.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi dichiara che la proposta di legge non appare suffragata da fondati motivi in fatto e in diritto e si riserva di esaminare la possibilità di trovare una soluzione amministrativa nel senso auspicato dal deputato Boldrini.

Il Relatore Abate propone il rinvio dell'esame e la Commissione delibera in tal senso.

PROPOSTA DI LEGGE:

FODERARO: « Norme per il collocamento a riposo, per limiti di età, degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (1997).

Il Relatore Buffone riferisce sulla proposta di legge che tende ad equiparare i limiti di età per il collocamento a riposo del Corpo degli agenti di custodia a quelli vigenti per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dà lettura del parere favorevole-condizionato espresso dalla Commissione giustizia.

Il Relatore si dichiara contrario a fissare al sessantesimo anno i limiti di età per il collocamento a riposo dei marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli ordinari del Corpo, in quanto questa norma pregiudiche-

rebbe in maniera gravissima il normale ricambio dei quadri, già assai lento, stanti le dimensioni insufficienti della forza organica del Corpo degli agenti di custodia. Conclude, pertanto, che non è possibile apportare ritocchi ai limiti di età senza un aumento dell'organico del Corpo.

Intervengono nella discussione i deputati: Cuttitta, il quale si dichiara favorevole all'allineamento del Corpo degli agenti di custodia al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; Natali, il quale esprime il proprio parere contrario, associandosi al Relatore; Gorreri, il quale chiede un rinvio della discussione stante la delicatezza della materia e raccomanda l'aumento dell'organico ed il miglioramento delle condizioni degli agenti di custodia; Abate, il quale si associa alla richiesta di rinvio perché la proposta esige estrema cautela e ponderazione.

Il Sottosegretario di Stato alla giustizia, Misasi, dichiara che occorre distinguere nettamente la situazione degli agenti di custodia da quella dei sottufficiali del Corpo. Mentre potrebbe essere preso in considerazione un aumento dei limiti di età per i sottufficiali, le particolari caratteristiche del servizio di istituto sconsiglierebbero che fosse adottato lo stesso orientamento per gli agenti. Conclude rimettendosi alla valutazione globale che verrà data alla materia dalla Commissione difesa, anche in considerazione dei limiti di età vigenti per gli altri Corpi di pubblica sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che sono in corso conversazioni tra i Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e della giustizia per un approfondimento di tutta la materia e ritiene che sia, quindi, opportuno rinviare l'esame in attesa che si completi questa fase di studio. Personalmente si dichiara contrario ad ogni norma che incepi il normale ricambio dei quadri ed aumenti, perciò, le difficoltà di reclutamento in considerazione delle difficili prospettive di carriera.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Magri e Badaloni Maria.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia e commercio con il Corso di laurea in economia e banca » (560);

CODIGNOLA e FINOCCHIARO: « Istituzione presso l'Università di Siena delle facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in scienze economiche e in scienze bancarie e corso per il diploma di tecnica bancaria » (1726);

SERONI ed altri: « Istituzione presso l'Università di Siena della facoltà di economia con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale » (1741).

Il deputato Franceschini, Relatore per il disegno di legge n. 560, rammenta le vicende dell'iter di questo provvedimento, che la Commissione esaminò nella seduta del 29 gennaio 1964, rimettendolo poi ad una rielaborazione affidata al Relatore stesso ed ai commissari più interessati, per renderlo più coerente con le linee di politica scolastica indicate dalla Commissione di indagine. Le proposte di legge Seroni e Codignola rappresentano, a suo avviso, una ulteriore testimonianza dell'opportunità dell'iniziativa: in considerazione però del parere espresso dalla Commissione Bilancio, che si è riservata di esprimersi su un testo unificato delle due iniziative, suggerisce di affidare i tre provvedimenti ad un Comitato ristretto che ne tragga, nel più breve tempo possibile, un testo unificato.

Si esprime in senso analogo il deputato Elkan, relatore per le proposte di legge Codignola e Seroni, mentre il deputato Seroni ritiene che si possa anche nella seduta odierna, considerato l'orientamento favorevole di tutta la Commissione, procedere alla elaborazione del testo unificato, assumendo come testo base la proposta di legge Codignola. Si dichiara dello stesso avviso il deputato Codignola, che richiama l'attenzione della Commissione anche sul danno che deriverebbe agli studenti iscritti da un eventuale rinvio.

Il deputato Badini Confalonieri, mentre prospetta l'opportunità di far rientrare questo tentativo sperimentale nel seno di una facoltà più ricca di anni e di tradizioni, che sia in grado di assicurare con la sua autorevolezza la buona riuscita dell'esperimento, ritiene opportuno anche rinviare la definizione del provvedimento per non anticipare in modo affrettato la generale riforma dell'Università.

Dopo un intervento del deputato Berlinguer Luigi, che sostiene l'opportunità della sperimentazione in campo universitario, pur-

ché si tratti di sperimentazione ispirata a linee di riforma più prossime alle esigenze del Paese, il Presidente Ermini ritiene di interpretare le esigenze emerse nel corso della discussione, affidando il provvedimento alla analisi dei due Relatori e dei proponenti ed esprimendo l'impegno da parte della Commissione di riesaminarlo in una delle prossime sedute della ripresa autunnale.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore BERLANDA ed altri: « Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento » (*Approvata dal Senato*) (2368).

Dopo un intervento del Relatore Fusaro, che riassume i termini della questione, il deputato Berlinguer Luigi esprime l'assenso del suo gruppo a questa iniziativa che rappresenta una correzione del tradizionale atteggiamento di diffidenza della nostra cultura accademica nei confronti delle scienze sociali, e rappresenta altresì una coraggiosa innovazione per la libertà che consente nell'elaborazione di piani di studio, esaltando in modo concreto l'autonomia universitaria. Tuttavia questa stessa autonomia universitaria, sottolineata nell'articolo 3 della legge, è poi mortificata, a suo avviso, nell'articolo 5, che sottopone lo Statuto a controlli burocratici tradizionali.

Permane inoltre l'esigenza di assicurare a questa facoltà quel minimo di attrezzature scientifico-didattiche che consentano la circolazione dei professori fra questa ed altre sedi universitarie e che garantiscano per converso sia gli studenti, sia lo Stato in merito ai titoli di studio rilasciati. Con la riserva relativa alla opportunità di rivedere il testo, ribadisce il parere favorevole del suo gruppo al provvedimento che propone di affidare all'esame di un Comitato ristretto.

Il deputato Badini Confalonieri ritiene innanzitutto che questa iniziativa dovrebbe essere ricondotta nell'ambito delle facoltà di scienze politiche; aggiunge che occorre chiarire in che senso siano validi i titoli rilasciati da questa facoltà per non esporre gli studenti a conseguenti frustrazioni delle loro aspettative.

Il deputato Codignola rammenta che la Commissione di indagine aveva auspicato la conversione delle facoltà di scienze politiche in facoltà di scienze politiche e sociali: ne deduce la difficoltà di anticipare questa riforma riconoscendo una facoltà di scienze sociali

che non è in grado di garantire, almeno al momento attuale, una sufficiente presenza ed applicazione dei docenti; diverso il caso di Siena, dov'è una università statale che istituisce una nuova facoltà con criteri sperimentali; non si deve, pertanto, a suo avviso, cedere all'impulso di soddisfare esigenze locali, anche se meritorie, scompaginando il criterio di riforma dell'università. Questo non implica, parte sua e del suo gruppo, nessun atteggiamento men che favorevole all'iniziativa trentina, che integra una carenza della cultura tradizionale italiana; le difficoltà che si oppongono ad una rapida approvazione del provvedimento provengono, invece, dalle considerazioni che è doveroso fare sulla funzionalità di questa facoltà, che nasce troppo isolata e che dovrebbe probabilmente essere accompagnata da un'iniziativa parallela a Bolzano, organizzata in modo tale da rappresentare una conferma del rispetto delle minoranze, al quale il nostro Stato si ispira. Si sofferma infine sulla opportunità di tranquillizzare gli studenti interessati assicurandoli sulla volontà del Parlamento, che è indubbiamente favorevole alla iniziativa, malgrado le congiunturali difficoltà da lui prospettate.

Il deputato Leone Raffaele, mentre dichiara di condividere alcune delle critiche formulate dai deputati Codignola e Berlinguer Luigi e che si riferiscono alla pratica difficoltà di assicurare la presenza dei docenti in una sede periferica (difficoltà che peraltro si presentano in moltissime altre sedi universitarie) ripropone però il tema dell'autonomia e della libertà delle iniziative culturali alle quali il Parlamento deve il suo assenso una volta accertatane la serietà.

Replicano quindi ai deputati intervenuti nella discussione generale, che il Presidente Ermini dichiara chiusa, il Relatore Fusaro che si pronuncia in senso favorevole all'ipotesi di affidare il provvedimento ad un Comitato ristretto che stabilisca un contatto di lavoro assiduo con i promotori dell'iniziativa trentina, ed il Sottosegretario Magri, che si sofferma in modo particolare sul dettato dell'articolo 33 ultimo comma della Costituzione, in virtù del quale le istituzioni di alta cultura, Università ed Accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti delle leggi dello Stato.

Il Presidente Ermini rinvia quindi ad altra seduta l'esame del provvedimento, esprimendo nel contempo l'impegno della Commissione a riproporlo all'ordine del giorno in una delle prossime sedute successive alla riapertura autunnale.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA ed altri: « Ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali » (339).

Il Relatore Buzzi illustra una serie di emendamenti presentati dal proponente stesso per tener conto delle varie esigenze emerse nel corso della discussione generale sul provvedimento.

Dopo interventi del deputato Seroni, che si dichiara in linea di massima favorevole agli emendamenti, e Codignola, che richiede invece un rinvio per poterli esaminare in modo adeguato, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

La seduta sospesa alle 12,45 è ripresa alle 17,30.

PROPOSTE DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare » (1662).

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti » (2351).

GIOIA: « Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti » (716).

Il Relatore Elkan illustra le finalità del provvedimento sottolineandone l'opportunità e soffermandosi in modo particolare sulla preparazione specifica che gli insegnanti nelle scuole per sordomuti devono acquisire per svolgere le loro delicate, impegnative funzioni e, per converso, sulla precaria situazione giuridica in cui si trovano attualmente. Conseguentemente, la normativa predisposta nella proposta di legge Gioia n. 716, che eleva in organico tutte le classi funzionanti da due anni alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole degli Istituti statali per sordomuti, e inquadra nel ruolo ordinario gli insegnanti di queste scuole, purché forniti di diploma di specializzazione ed a patto che abbiano prestato regolare servizio per almeno tre anni nell'ultimo decennio, gli pare opportuna quanto urgente. Gli pare opportuno altresì integrare questa normativa immettendovi una disposizione tratta delle altre due proposte di legge Dal Canton e Titomanlio a favore di quegli insegnanti che abbiano conseguito lo speciale diploma di abilitazione rilasciato dalle scuole di metodo in base al possesso del diploma di maturità classica e scientifica e che abbiano prestato, al 30 settembre 1964, almeno quattro anni di servizio pur essendo sprovvisti di abilitazione magistrale.

Dopo interventi dei deputati Codignola, Picciotto, Buzzi, Borghi e del Sottosegretario Badaloni, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti raccogliendo una indicazione fornita dai deputati Codignola e Borghi relativa alla complessità e delicatezza dei provvedimenti stessi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 18. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori BELLISARIO ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219);

ROMANATO: « Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo » (1883);

PICCIOTTO ed altri: « Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali » (*Urgenza*) (1712);

BORGHİ ed altri: « Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado » (1137);

VALITUTTI ed altri: « Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella stessa scuola ai maestri elementari di ruolo laureati » (1406);

LAURICELLA ed altri: « Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per l'immissione nei ruoli della scuola media unica » (1926).

PROPOSTA DI LEGGE:

CRUCIANI: « Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica » (290).

Il Relatore Leone Raffaele illustra innanzitutto la situazione generale in cui versa la istruzione secondaria di primo e secondo grado per quel che riguarda il rapporto alunni, cattedre e insegnanti e fornisce in proposito i dati seguenti:

ANNO SCOLASTICO	1963-64	1964-65
<i>Istruzione elementare:</i>		
alunni	4.416.452	4.472.230
insegnanti	201.283	203.363

ANNO SCOLASTICO	1963-64	1964-65
<i>Istruzione secondaria 1° grado:</i>		
alunni	1.690.682	1.729.568
insegnanti	137.427	138.977

<i>Istruzione secondaria 2° grado:</i>		
alunni	1.009.892	1.124.408
insegnanti	79.809	86.912

Cattedre esistenti al 30 giugno 1964:

Istruzione secondaria di 1° grado complessivamente 85.679 cattedre di cui:

- 44.734 per materie letterarie;
- 22.367 per matematica e osservazioni scientifiche;
- 9.574 per lingue straniere;
- 4.705 per educazione artistica;
- 2.968 per applicazioni tecniche;
- 1.151 per educazione musicale.

di queste 85.679:

- 43.000 erano occupate da insegnanti di ruolo;
- 42.679 da incaricati e supplenti.

Situazione insegnanti al 30 giugno 1964 nella scuola secondaria di 1° grado:

a) Materie letterarie:

cattedre: 44.734;
professori di ruolo: 18.049;
professori non di ruolo: 26.825 di cui abilitati o con titolo valido: 20.747.

b) Scienze naturali:

cattedre: 22.367;
professori di ruolo: 6.184;
professori non di ruolo: 16.183 di cui abilitati o con titolo valido: 9.361.

c) Lingue straniere:

cattedre: 9.754;
professori di ruolo: 3.506;
professori non di ruolo abilitati o con titolo valido: 6.349 (eccedenza: 101).

d) Educazione artistica:

cattedre: 4.705;
professori di ruolo: 2.034;
professori non di ruolo abilitati o con titolo valido: 6.189 (eccedenza: 3.518).

e) Applicazioni tecniche:

cattedre: 2.968;
professori di ruolo: 2.231;
professori non di ruolo abilitati o con titolo valido: 10.316 (eccedenza: 9.579).

f) Educazione fisica:

cattedre: 1.151;
professori di ruolo: 61;
professori non di ruolo abilitati o con titolo valido: 4.134 (eccedenza: 3.044).

Situazione attuale delle graduatorie della 831 con indicazione del livello di esaurimento:

1) Istruzione secondaria 1° grado:

Tabella 1: tutti nominati dall'anno scorso.
Tabella 1^a avv.: tutti nominati dall'anno scorso.
Tabella 2 e 2^a avv.: tutti nominati dall'anno scorso.
Tabella 3: 677° della graduatoria B (1° ottobre 1964).
Tabella 3^a avv.: 172° della graduatoria A (1° ottobre 1964).
Tabella 6a francese: tutti nominati dall'anno scorso.
Tabella 6b inglese: tutti nominati dall'anno scorso.
Tabella 6c tedesco: 49°.
Tabella 6d spagnolo: 24°.
Tabella 15 avv.: graduatoria esaurita dal 1963.
Tabella 17 avv.: 246 degli idonei (i posti erano 22: la differenza deriva da rinunce).

2) Istruzione classica:

Tabella 1 cl.: 433° graduatoria B
Tabella 2 cl.: 146° graduatoria B
Tabella 3 cl.: 104° graduatoria A
Tabella 4: 1.004° graduatoria B
Tabella 5: 58° graduatoria B
Tabella 7-a 33° graduatoria A
Tabella 7-b 44° graduatoria A
Tabella 7-c 9° graduatoria A
Tabella 9-c 343° graduatoria B

3) Tecniche:

Tabella A-II: 275° graduatoria A
Tabella A-Vf: 35° graduatoria A
Tabella A-Vi: tutti nominati
Tabella A-Vt: 10° graduatoria B + un invalido di guerra
Tabella A-Vsp: 5° graduatoria B
Tabella A-VI: 88° graduatoria B + 9 invalidi
Tabella A-VII: esaurita

Tabella A-VIII: esaurita graduatoria A + 18 graduatoria B

Tabella G-I: 80^a graduatoria A

Tabella G-IV: esaurita

Tabella G-V: esaurita

Tabella 66: 76^a degli idonei

4) Scuola tecnica:

Tabella A-I: 3

Tabella A-IX: 3

Tabella D-IV: 1

Tabella D-X: 1

Tabella D-I, D-II, D-III, D-VIII, D-IX: nessuna nomina per mancanza di cattedre;

Tabella E-I: 8 + 1 invalido

Tabella E-VIII: 37

Tabella F-1: 4 + 1 invalido

Tabella E-IX: 11

Tabella L-I, L-II, L-III: nessuno per mancanza di cattedre.

Sulla base di queste considerazioni e di questi rilievi statistici si dichiara favorevole all'approvazione della proposta Bellisario n. 2219, (in quanto le proposte Romanato 1883 e 1712 siano ancora più generose ed interessanti ma meno praticabili in concreto) integrata dal principio ispiratore della normativa prevista dalle proposte Borghi 1137, Valitutti 1406 e Lauricella 1926, che si riferiscono al problema dell'immissione nella scuola media degli insegnanti elementari in possesso di particolari requisiti.

Il Presidente Ermini, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione di scuole materne statali » (1897);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: « Istituzione di scuole statali per l'infanzia » (*Urgenza*) (938);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito » (148).

Dopo un intervento del Presidente Ermini, che riassume i termini della questione, rammentando che nella seduta precedente la Commissione aveva approvato con modificazioni i primi tre articoli del disegno di legge assunto come testo base, ed accantonato un emendamento aggiuntivo Codignola all'articolo 2, la Commissione approva l'emendamento suddetto nella seguente nuova formulazione conferitagli dai deputati Codignola e Rosati: « È garantita ad ogni insegnante pie-

ne libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma ».

L'articolo 5 (Sezioni ed orario), dopo interventi dei deputati Levi Arian Giorgina, Codignola, Bronzuto, Buzzi, del Presidente Ermini e del Sottosegretario Badaloni, è approvato con una serie di emendamenti Codignola-Rosati, nei quali confluiscono anche proposte emendative formulate dal deputato Levi Arian Giorgina ed altri. Questi emendamenti dispongono che le sezioni non possono avere meno di quindici e più di venticinque iscritti (invece di trenta); che sono consentite sezioni con bambini di età diversa e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione; che l'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di otto ore (invece che di sette ore), mentre è consentita la frequenza ad un solo turno antimeridiano o pomeridiano; che ad ogni sezione sono adibiti due insegnanti e una assistente; e che, infine, le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a dieci mesi all'anno: per facilitarne la frequenza, sono istituiti servizi di trasporto gratuiti: possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporti gratuiti funzionanti per la scuola elementare.

L'articolo 6 (Assistenza) è approvato, dopo interventi dei deputati Bronzuto, Codignola, Levi Arian Giorgina, Buzzi e del Sottosegretario Badaloni Maria, con un emendamento Codignola-Rosati al primo comma, integrato da un emendamento Bronzuto per la parte relativa all'assicurazione scolastica, che complessivamente recita: « L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale, è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare ».

Per quanto riguarda l'articolo 7 (Edilizia), la Commissione non accoglie un emendamento Illuminati sostitutivo dei primi due comma che addebita allo Stato gli oneri per l'acquisto delle aree, l'edilizia, l'attrezzatura e l'arredamento delle scuole materne statali, e lo approva invece, dopo interventi dei deputati Illuminati, Codignola, Buzzi, del Presidente Ermini e del Sottosegretario Badaloni con alcuni emendamenti Codignola-Rosati. Essi dispongono, tra l'altro, che gli edifici per scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali, ed aggiornano i riferimenti ad altre leggi contenute nell'articolo per tener conto anche del disegno di legge n. 2454 recentemente approvato dal Parlamento che reca « Provvi-

denze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965 ».

Il Presidente Ermini, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Franceschini sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta Ermini n. 350 « Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea », rammentando che nella seduta precedente la Commissione ha deliberato a maggioranza di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, e lamentando il fatto che non sia stato possibile, per motivi a suo parere non validi, conseguire l'unanimità della Commissione intorno a questa richiesta.

Il Presidente Ermini assicura all'onorevole Franceschini che, non essendo ancora pervenuta la risposta alla richiesta da parte della Presidenza della Camera, terrà in buon conto la sollecitazione formulata per porre all'ordine del giorno della Commissione in sede referente alla ripresa dei lavori parlamentari, il provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,35.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 9. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

CALVETTI ed altri: « Norma transitoria per accelerare i programmi edilizi delle cooperative » (2424).

La Commissione prosegue nell'esame della proposta di legge.

Il Presidente Alessandrini, Relatore sul provvedimento, dichiara di non condividere le considerazioni espresse nella precedente seduta dal deputato Beragnoli circa il modo disorganico dello svolgimento dell'attività legislativa, rilevando che il problema che forma oggetto della proposta di legge in esame non fu sollevato in occasione della discussione del disegno di legge n. 2418, diretto a modificare la legge 18 aprile 1962, n. 167, al fine

di ribadire la validità, sul piano generale, della legge stessa e riafferma le necessità di procedere all'approvazione della proposta di legge, al fine di consentire alle cooperative la realizzazione dei propri programmi costruttivi, eliminando gli ostacoli costituiti, fra l'altro, dalle volumetrie degli edifici stabilite nei piani di zona.

Il Sottosegretario De' Cocci fornisce alla Commissione alcuni dati circa il numero delle cooperative ammesse a fruire dei contributi di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1460, e si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge, rilevando che essa non incide sulla sostanziale validità della legge n. 167.

Intervengono quindi i deputati: Todros, che ribadisce i motivi della sua opposizione alla proposta di legge, rilevando che essa non può essere considerata un valido strumento per risolvere la situazione di crisi nel settore edilizio, e si riserva di precisare la posizione della sua parte politica in merito alla proposta formulata nel corso della precedente seduta di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge stessa, dopo che la Commissione si sarà pronunciata in merito agli emendamenti che intende presentare; Gitti, che auspica il raggiungimento di un accordo fra le diverse parti politiche in merito ad eventuali emendamenti da introdurre alla proposta di legge, proponendo di fissare ad un anno il periodo della sua efficacia; Biagioni, che sottolinea la necessità di abrogare talune disposizioni ministeriali relative all'obbligo per le cooperative che fruiscono di contributi statali in base alla legge 21 aprile 1962, n. 195, di prescegliere l'area entro il perimetro dei piani di zona; e Di Nardo, che sottolinea il carattere transitorio e anticongiunturale della proposta di legge, ponendo in evidenza la necessità di risolvere anche il problema del finanziamento delle opere da eseguirsi dalla cooperative edilizie che fruiscono del contributo dello Stato.

Il Sottosegretario De' Cocci fornisce assicurazioni in ordine al problema sollevato dal deputato Biagioni e dichiara di non concordare con le valutazioni espresse dal deputato Todros.

Dopo interventi dei deputati Carra e Curti Ivano e del Presidente Alessandrini, la Commissione approva un emendamento proposto dai deputati Di Nardo, Carra, Brandi, Curti Ivano e Gitti, con il quale il periodo di efficacia del provvedimento viene limitato a sei mesi a partire dalla data della sua entrata in vigore.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

Il Presidente si riserva, ove tale richiesta sia tempestivamente accolta, di convocare per le ore 18,30 di oggi la Commissione in sede legislativa per la discussione della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 18,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

CALYETTI ed altri: « Norma transitoria per accelerare i programmi edilizi delle cooperative » (2424).

Il Presidente Alessandrini, Relatore sulla proposta di legge, riassume brevemente i termini della discussione svoltasi in sede referente, e dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto concerne la fissazione del periodo di efficacia del provvedimento, pur avanzando alcune riserve circa la sua validità a risolvere compiutamente il problema che ne forma oggetto, qualora il periodo stesso venga ristretto entro termini troppo brevi.

Intervengono i deputati: Cottone, che ribadisce le considerazioni già svolte circa la sostanziale inefficienza della legge 18 aprile 1962, n. 167, che ne costituisce una prova la proposta di legge in discussione, la cui approvazione si rende peraltro necessaria per eliminare gli ostacoli che si frappongono attualmente all'edilizia cooperativa; Todros, che, anche a nome della sua parte politica, si dichiara contrario all'approvazione del provvedimento in quanto esso consentirà la ripresa dello sviluppo disorganico della città, farà salire l'incidenza del costo delle aree su quello delle costruzioni realizzate dalle cooperative e inciderà negativamente sul raggiungimento delle finalità alle quali la legge n. 167 è indirizzata, ed afferma che la sua parte politica avrebbe potuto consentire solo ad un provvedimento diretto a favorire quelle cooperative che già dispongono di aree fuori dei piani di zona; Carra, che, pur riconfermando l'adesione della sua parte ai principi ispiratori della legge n. 167, sottolinea la necessità di approvare la proposta di legge in discussione al fine di consentire alle coopera-

tive di prescegliere eventualmente aree al di fuori dei piani di zona, evitando così i ritardi nell'attuazione dei loro programmi edilizi conseguenti a quelli relativi all'attuazione di quanto previsto nella stessa legge n. 167; Curti Ivano, che rileva l'aumento del costo degli alloggi cooperativi che conseguirà dal provvedimento in discussione dati i suoi effetti sul mercato delle aree, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento stesso, purché la sua efficacia sia contenuta entro ristretti limiti di tempo; Di Nardo, che, anche a nome della sua parte politica, si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge, in quanto essa incentiverà l'attività edilizia e permetterà di impiegare i fondi disponibili per l'edilizia economica e popolare, senza far venir meno il valore della legge n. 167; e Cianca, che, in relazione a quanto detto dal deputato Carra, rileva che la possibilità data alle cooperative di poter scegliere terreni anche al di fuori dei piani di zona consentirà la ripresa di fenomeni speculativi.

Il Sottosegretario De' Cocci auspica che la legge n. 167 possa trovare la più rapida applicazione e dichiara di essere favorevole alla approvazione del provvedimento rimettendosi alla Commissione per quanto concerne il relativo periodo di efficacia.

La Commissione approva quindi l'articolo unico della proposta di legge nel seguente testo proposto dal deputato Baroni:

« Le cooperative edilizie fruienti del contributo dello Stato ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195 e della legge 4 novembre 1963, n. 1460, hanno la facoltà di realizzare i propri programmi costruttivi anche al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione vigenti, qualora le aree all'uopo occorrenti siano state acquisite entro il 31 maggio 1966 ».

La proposta di legge è successivamente votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,10.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per la concessione di una sovvenzione per l'esercizio del tronco ferro-

viario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife » (2141).

La Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge, i cui due articoli sono stati approvati nella seduta di ieri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.*

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMATO ed altri: « Passaggio nella carriera corrispondente alle mansioni espletate di dipendenti postelegrafonici » (203).

Su proposta del Relatore Mancini Antonio, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMATO ed altri: « Provvidenze concernenti il personale non di ruolo comunque dipendente dall'Amministrazione delle poste e telegrafi » (2471).

Su proposta del Relatore, Mancini Antonio, e dopo interventi del Presidente e dei deputati Calvaresi, Canestrari, Amadei Giuseppe, Di Piazza, De Capua, Veronesi e del proponente Armato, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa.

La Commissione delibera anche, sempre all'unanimità, l'approvazione di massima del seguente nuovo testo della proposta di legge e la sua trasmissione alla V Commissione bilancio, investita del parere sul provvedimento:

ART. 1.

Il personale avventizio, compreso quello straordinario assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché il personale della carriera ausiliaria e gli operai comunque denominati, dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, sono collocati, anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze, nella qualifica iniziale delle tabelle organiche delle carriere esecutive e ausiliarie di esercizio e tecniche, annesse alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406 e 18 febbraio 1963, n. 81, di cui disimpegnano le mansioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli inquadramenti di cui al precedente comma si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

Detti inquadramenti sono effettuati a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante graduatoria di merito compilata dal Consiglio di Amministrazione.

Le nomine previste nel presente articolo hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge non si trovano in servizio per giustificati motivi.

ART. 2.

Prevvia domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali con qualifica non superiore ad ufficiale di prima classe che, alla data suddetta e da epoca non posteriore al 7 agosto 1963, prestino servizio, per l'intero orario giornaliero d'obbligo presso uffici diversi da quelli indicati nell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ovvero, anche da data posteriore al 7 agosto 1963, purché in base ad atto formale del direttore Generale dell'Amministrazione, sono inquadrati dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico della carriera esecutiva, nella qualifica ed al coefficiente di stipendio corrispondenti a quelli spettanti, alla medesima data, nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici locali.

Gli impiegati di cui al comma precedente sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo avente pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

ART. 3.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle stazioni e delle officine telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel limite dei contingenti fissati di volta in volta rispettivamente dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni

e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie.

Per tali assunzioni i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zionali degli aspiranti da compilarsi secondo i criteri fissati nei successivi commi.

Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 28 per gli aspiranti a mansioni esecutive; età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 23 per gli aspiranti a mansioni ausiliarie;
- c) buona condotta;
- d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
- e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o licenza elementare a seconda che trattasi di aspiranti ad assunzioni rispettivamente per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Negli elenchi anzidetti hanno precedenza di iscrizione gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi banditi rispettivamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al personale predetto, assunto ai sensi del primo comma del presente articolo, compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e IV categoria rispettivamente per gli straordinari assunti con mansioni ausiliarie.

Il servizio prestato in qualità di impiegato o agente straordinario può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Inoltre, per esigenze imprevedute ed indilazionabili e con l'osservanza delle norme di collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica di operai dello Stato.

Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a 120 giorni nell'anno solare, decade di diritto dall'impiego alla scadenza del periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di decadenza dall'impiego.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma primo, lettera g) della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le disposizioni contenute nei commi primo e quinto del presente articolo, limitatamente alle assunzioni del personale con mansioni ausiliarie, sono estese anche alle assunzioni di agenti straordinari presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Intervengono il Ministro e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Ferrari Aggradi e Cattani.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964 » (*Approvato dal Senato*) (2536).

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri sono stati approvati senza modifiche tutti gli articoli del provvedimento.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge, che è approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960,

n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali » (*Approvato dal Senato*) (2537).

Il Relatore Radi dà atto al Governo della tempestività dell'intervento legislativo predisposto a fronte dei gravi danni che il recente cataclisma ha provocato specie in talune zone dell'Italia settentrionale. Fa presente che tale immediatezza ha indotto il Governo ad utilizzare le leggi già esistenti per consentire appunto un più pronto intervento. Ciò non toglie che sia da confermare la necessità di predisporre una legge organica in questo delicato settore, in grado di essere azionata automaticamente ogni volta che una calamità si abbatte sul Paese.

Illustra quindi l'articolazione del provvedimento e conclude invitando la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge che definisce utilissimo, valido e tempestivo.

Il deputato Fornale, dopo aver dato atto al Governo della sensibilità dimostrata nel predisporre immediatamente un provvedimento legislativo, dichiara che occorre affiancare gli interventi straordinari con la piena utilizzazione degli interventi ordinari, tra cui quelli previsti dal Piano verde.

Il deputato Ognibene afferma che, pur dando atto della sollecitudine governativa, il disegno di legge prevede finanziamenti insufficienti ed utilizza strumenti legislativi che si sono dimostrati almeno in parte inidonei e sovente appesantiti da procedure burocratiche. Auspica pertanto che, secondo quanto la sua parte ha frequentemente chiesto, si dia vista ad una legge organica attraverso il fondo di solidarietà di cui alla proposta Sereni ed altri.

Il deputato Armani segnala la necessità di una attenta valutazione dei danni, specie di quelli indiretti, e sottolinea, in particolare, i gravissimi danni riportati dalla già depressa provincia di Udine.

Il deputato Ceruti Carlo afferma che il tempestivo intervento del Governo ha corrisposto in pieno a quel moto di solidarietà che si è propagato nel Paese allorché il ciclone del 4 luglio colpì talune zone dell'Italia settentrionale. Dopo aver dato atto ai responsabili della pubblica amministrazione dell'abnegazione dimostrata nell'opera svolta in favore delle popolazioni colpite da questa grave calamità, sottolinea la necessità di delimitare con precisione le zone interessate, di tener conto dei danni subiti specie dagli affittuari e coltivatori diretti nelle zone ove il

ciclone si è abbattuto e di prevedere una particolare forma di risarcimento per le famiglie delle vittime.

Il deputato Prearo descrive i gravi danni subiti dalle colture della provincia di Verona ed esprime la preoccupazione che la legge possa subire ritardi burocratici.

Il deputato Moro Dino si dichiara soddisfatto del provvedimento, chiedendo, specie per la regione veneta duramente colpita dal ciclone, particolari interventi.

Il deputato Marchesi auspica una sollecita applicazione del provvedimento, invocando anch'egli provvidenze particolari per le province venete.

Il deputato Santi, nel dare atto al Governo della tempestività dell'iniziativa, esprime l'auspicio che la Commissione approvi all'unanimità il disegno di legge, chiedendo, nel contempo, chiarimenti sulla possibilità di ulteriori eventuali stanziamenti, sulla risarcibilità dei danni subiti dalle piccole industrie e dalle aziende artigiane colpite e sugli interventi in favore delle famiglie delle vittime.

Intervengono, quindi, i deputati: Stella, che si occupa in particolare dei danni subiti dalla zootecnia; Gorreri, che sottolinea anche egli la necessità di provvedere per le vittime della calamità; Tagliaferri, che segnala, tra l'altro, l'ampiezza dei danni subiti dalle colture in provincia di Piacenza; Lizzeri, che richiama l'attenzione del Governo sulla enormità dei danni subiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia; Ferrari Riccardo, che dà atto al Governo della prova di buona volontà che ha dato; De Marzi, che richiama le esigenze delle popolazioni del Colle Euganei, che hanno subito danni alle colture ed anche, particolarmente, alle cantine sociali.

Il Relatore Radi, replicando agli interventi, sottolinea come tutti abbiano espresso consenso all'iniziativa del Governo e del pari abbiano indicata l'esigenza di provvedere nel futuro ad uno stabile meccanismo di risarcimento dei danni provocati dalle calamità atmosferiche.

Il Ministro Ferrari Aggradi, dopo avere espresso il vivo compiacimento per il generale e responsabile apprezzamento espresso sul provvedimento, rileva come l'intervento predisposto si presenti tempestivo e congruo. La utilizzazione di congegni già sperimentati consentirà rapidità di interventi e la messa in azione di un congegno amministrativo sperimentato.

Riferisce che i danni del ciclone del 4 luglio hanno colpito particolarmente la regione

emiliana e il Veneto. I danni alla strutture fondiariae ammontano a 10 miliardi, mentre le perdite dei raccolti sono da valutarsi nell'ordine di 42-45 miliardi. Per il risarcimento dei danni si è inteso predisporre un complesso di interventi da parte del Ministero interni e del Ministero dei lavori pubblici, mentre per conto del Ministero dell'agricoltura si cerca di alimentare, tra l'altro, una massa di crediti che dovrebbe toccare e superare la somma complessiva dei danni subiti dalle colture.

Illustra inoltre tutti gli interventi predisposti in materia di debiti agrari, contributi unificati, contributi di malattia e invalidità, eccetera.

Concorda sulla necessità di far leva anche sui fondi ordinari e conferma l'orientamento di massima del Governo di voler provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti dalle popolazioni colpite.

Rileva come sovente i ritardi maggiori sono dovuti non già agli uomini, ma alla attuazione di procedure complesse; in tal senso manifesta la preoccupazione che talune remore possano scaturire dal problema della puntuale delimitazione delle zone danneggiate.

Risponde quindi dettagliatamente ai singoli interventi ed in particolare si dichiara impegnato perché un provvedimento organico in questo settore possa essere posto allo studio.

Conclude auspicando che questo atto di solidarietà possa giungere sollecitamente a lenire i gravi danni subiti dalle popolazioni così duramente colpite.

Il Presidente, non essendo stati presentati emendamenti, pone quindi successivamente in votazione i sette articoli del provvedimento, che sono approvati.

Il Ministro dichiara di accettare: 1) un ordine del giorno Gorreri Dante ed altri, per la parte in cui si invita il Governo a predisporre adeguati aiuti assistenziali e previdenziali a favore delle famiglie delle persone colpite a morte dal ciclone; 2) un ordine del giorno Marchesi ed altri, col quale si chiede l'acceleramento delle procedure per il risarcimento dei danni alle aziende di piccoli e medi coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e piccoli proprietari; il rafforzamento degli ispettorati agrari e degli uffici del Genio civile; la concentrazione di investimenti nella regione veneta e ampiezza di criteri nella delimitazione delle zone; 3) un ordine del giorno Ognibene ed altri, che invita il Governo a provvedere ad ulteriori stanziamenti qualora quelli previsti fossero insufficienti; 4) un ordine del giorno Fornale ed altri, col quale si

chiede che le domande presentate prima del 14 luglio e dirette ad usufruire dei benefici del Piano quinquennale di sviluppo, presentate da coltivatori colpiti dalle recenti calamità, vengano accolte con assoluta priorità; 5) un ordine del giorno Lizzero ed altri, per la parte relativa alla valutazione dell'ampiezza dei danni riportati dalla regione Friuli-Venezia Giulia e alla revisione dei criteri applicativi in rapporto all'accertamento delle perdite subite dalle aziende nella produzione lorda globale; 6) un ordine del giorno Prearo ed altri, per la parte relativa alla richiesta di una conveniente dilazione nel pagamento delle rate dei mutui contratti dalle cantine sociali ricadenti nelle zone colpite.

Ribadisce di accogliere come un invito allo studio del problema un ordine del giorno Ognibene ed altri, che chiede l'istituzione del fondo permanente di solidarietà.

Il Presidente pone quindi in votazione a scrutinio segreto il disegno di legge, che è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

SPINELLI: « Norme sul servizio di anestesia negli ospedali italiani » (1956);

CRUCIANI: « Norme sui servizi di anestesia e rianimazione negli ospedali italiani » (2226).

Il Presidente De Maria, dopo aver ricordato i precedenti della discussione, fornisce chiarimenti sui criteri seguiti dal Comitato ristretto, nominato nella precedente seduta dell'8 luglio, per la formulazione di un testo unificato sulla base delle osservazioni formulate dai vari gruppi nel corso dell'ampio dibattito.

Il Relatore Bemporad illustra ampiamente il testo predisposto dal Comitato ristretto e dopo interventi dei deputati Lattanzio, Romano Bruno, Di Mauro Ado Guido, Morelli, Gennai Tonietti Erisia, Cattaneo Petrini Gianina, Barberi, Capua, Spinelli, Usvardi e Alboni, nonché del Relatore Bemporad e del

Ministro Mariotti, la Commissione approva il seguente testo unificato:

ART. 1.

Gli ospedali generali e quelli specializzati in branche chirurgiche di prima, seconda e terza categoria, nonché gli ospedali sanatoriali nei quali si pratica la chirurgia della tubercolosi, debbono istituire un servizio di anestesia ed il relativo organico di anestesisti rianimatori secondo le norme che seguono.

ART. 2.

Negli ospedali, generali e specializzati in branche chirurgiche, di prima e seconda categoria che abbiano una media giornaliera di degenze di chirurgia e specialità chirurgiche non inferiore a 200, il servizio di anestesia è diretto da almeno un primario coadiuvato da un numero di aiuti e assistenti in rapporto alla media delle degenze, al numero delle prestazioni anestesilogiche ed alla presenza di reparti di pronto soccorso con servizi continuati di guardia anestesilogica.

Negli altri ospedali il servizio è diretto, in relazione ai criteri indicati nel comma precedente, da un aiuto, coadiuvato da uno o due assistenti, ovvero da un assistente.

ART. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano ad ogni singolo ospedale di prima, seconda e terza categoria, anche quando faccia parte di una unica amministrazione.

ART. 4.

I medici anestesisti sono nominati in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami secondo quanto disposto dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

ART. 5.

I posti in organico dovranno essere istituiti entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. I concorsi relativi dovranno essere banditi entro due anni dalla data predetta.

ART. 6.

La legge 9 agosto 1954, n. 653 è abrogata.

Al termine della seduta, il testo unificato delle proposte di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANO ed altri: « Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia e terapia fisica » (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (511-B).

Il Relatore Romano illustra le modifiche apportate dal Senato.

Dopo interventi dei deputati Urso, Albini, Monasterio e Spinelli nonché del Presidente De Maria e del Ministro Mariotti, le modifiche predette sono approvate.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA*. — Interviene il Ministro della Sanità, Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia » (2340).

REALE GIUSEPPE ed altri: « Riordinamento degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia » (2187).

Dopo un breve intervento del Relatore Barberi, la Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente De Maria di dare mandato al Relatore di predisporre un testo unificato delle due iniziative legislative da sottoporre successivamente all'esame della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Commissioni parlamentari del 14 luglio 1965, a pagina 16, prima colonna, nel testo della proposta di legge n. 1607 approvato dalla XII Commissione (Industria e Commercio), all'articolo 2, terzo comma, la parola « surrogazione » è sostituita dalla parola « sostituzione ».

Al quarto comma dello stesso articolo le parole « Il membro surrogante » sono sostituite dalle parole « Il componente che subentra ».

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE

... (Affari interni)

Venerdì 16 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2436) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della V Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 16 luglio, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

BRODOLINI ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni (1424);

SERVELLO ed altri: Modifiche al trattamento fiscale dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

— Relatore: Azzaro — (*Parere della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Venerdì 16 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Trasporto di persone sugli autoveicoli (*Approvato dalla II Commissione permanente del*

Senato) (2413) — Relatore: Amodio — (*Parere della IV Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

COLASANTO ed altri: Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri (2202) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V e della IX Commissione*);

DE PASQUALE e FIUMANÒ: Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato (1383);

GERBINO: Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato (1647);

— Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della IX Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1685) — Relatore: Colasanto — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2213) — Relatore: Di Piazza — (*Parere della I Commissione*);

ARMATO ed altri: Provvidenze concernenti il personale non di ruolo comunque dipendente dall'Amministrazione delle poste e telegrafi (2471) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea (708) — Relatore: Colasanto — (*Parere della I e della V Commissione*);

CAIAZZA ed altri: Valutazione della idoneità fisica ed agevolazioni di carriera per i

mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (846) — Relatore: Colasanto — (*Parere della I e della V Commissione*);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: Modifiche e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (1256) — Relatore: Colasanto — (*Parere della I e della V Commissione*);

CAPPUGI ed altri: Modifiche ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (440) — Relatore: Colasanto — (*Parere della I e della V Commissione*);

DEGLI ESPOSTI: Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 (2050) — Relatore: Colasanto — (*Parere della I e della V Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

IV Commissione permanente (Giustizia):

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (1360) — Relatore: Dell'Andro.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa alle ore 1,50
di venerdì 16 luglio 1965*